



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8794 del 2014, proposto dalla società Quadrelle - 2001 società Coop. Sociale, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Tozzi e Luca Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Lodovico Visone in Roma, via del Gesù, n. 62;

contro

Il Comune di Campagna, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso il signor Franco Carlini, in Roma, via Cola di Rienzo, n. 92;

nei confronti di

La Brillante s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cestaro e Stefania Vecchio, con domicilio eletto presso il signor Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Sez. di Salerno, Sez. I n. 1792/2014, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio di preparazione, trasporto e

distribuzione dei pasti agli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori per gli anni scolastici 2014/2016.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campagna e della s.r.l. La Brillante;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti l'avvocato Anna Polito, su delega degli avvocati Silvano e Luca Tozzi, l'avvocato Gaetano Paolino, l'avvocato Vincenzo Cestaro e l'avvocato Stefania Vecchio;

Rilevato che il giudizio ha ad oggetto gli atti relativi alla procedura d'appalto indetta dal Comune di Campagna per l'affidamento del servizio di preparazione, trasporto e distribuzione pasti per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori per gli anni scolastici 2014/2016, procedura terminata con l'aggiudicazione in favore della s.r.l. Brillante;

Ritenuto che l'appello proposto dalla ricorrente originaria avverso la sentenza di rigetto pronunciata dal Giudice di prime cure deve essere rigettato, alla stregua delle seguenti considerazioni:

- non risulta fondata la censura riguardante la carenza della documentazione prodotta dall'aggiudicataria in tema di cessione o di affitto di azienda o di ramo di azienda, in quanto, per un verso, la gara è *ratione temporis* soggetta alla disciplina dettata dall'articolo 39 del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, che ha introdotto il principio della generale regolarizzazione delle dichiarazioni mancanti o incomplete, e, in ogni caso, l'impresa controinteressata ha prodotto in corso di gara proprio la

documentazione mancante, evidenziando *per tabulas* l'assenza di cause ostative alla partecipazione;

- non è fondato neanche il secondo motivo diretto a dedurre l'assenza della specifica iscrizione presso la Camera di commercio in quanto, a fronte del tenore della *lex specialis* - che, al punto XI 2.2., si limitava a richiedere, senza ulteriori specificazioni in ordine al profilo della prevalenza, "l'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio Ufficio Registro per le Imprese per la categoria di attività oggetto del servizio da appaltare" -, deve ritenersi idonea l'iscrizione camerale della società appellata, il cui oggetto sociale contempla la "gestione di mense per privati, enti, comunità, scuole ed enti pubblici e privati", per l'attività di mensa quale secondaria nella sede legale e quale primaria nella unità locale MT/1;

- va respinta doglianza volta a contestare la mancanza di valido certificato UNI EN ISO 2001, poiché, in adesione ai rilievi all'uopo svolti dal Giudice di prima istanza, va ribadito che la documentazione versata in atti dall'aggiudicataria dimostra il possesso della certificazione per il settore oggetto di affidamento (EA30);

- non è fondato neppure il motivo con cui si deduce il difetto del requisito di ordine economico- finanziario e di carattere tecnico- professionale, in quanto, in applicazione del principio del *favor partipationis*, devono considerarsi utili anche le precedenti esperienze analoghe a quelle oggetto dell'appalto, ove ad essa collegate alla stregua un ragionevole criterio di analogia o di inerenza (cfr. Cons. Stato, V, 5 settembre 2014, n. 4529);

- detto requisito è ravvisabile nel caso di specie, in quanto è documentato lo svolgimento, nel triennio di riferimento, di servizi di mensa in favore di aziende e soggetti privati, assimilabili, in termini sostanziali e funzionali, all'attività di "mensa" oggetto della procedura;

- va respinta l'ulteriore doglianza con la quale si contesta l'affidamento del servizio in via di urgenza senza aver previamente provveduto a verificare la sussistenza dei

requisiti di partecipazione ex art. 48 del Codice, sulla sola base di un'aggiudicazione provvisoria, in quanto per un verso la *lex specialis* di gara prevedeva, al punto II.2, con previsione di portata ampia da interpretarsi estensivamente, che, “stante l'urgenza sarà espressamente richiesta nella lettera di invito l'immediata disponibilità della impresa aggiudicataria ad accettare in via provvisoria e nelle more della stipula del contratto, la consegna e l'inizio del servizio in oggetto”, e per altro verso l'affidamento del servizio in via di urgenza trova fondamento nell'atto n. 18913 del 1° ottobre 2014, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa, non oggetto di specifica e tempestiva censura;

- non sono fondate le doglianze proposte contro i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, trattandosi di censure generiche che impingono sul merito delle valutazioni discrezionali della stazione appaltante, senza essere sorrette dalla deduzione di profili di sviamento e di illogicità;

- i principi di buona fede, di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento impediscono che possa essere fatta valere come causa di esclusione una circostanza - l'indicazione di un costo per gli oneri di sicurezza da interferenza diverso rispetto a quello riportato nel DUVRI- addebitabile all'oggettivo contrasto tra i documenti di gara predisposti dalla stazione appaltante, ferma restando la necessaria considerazione, per una voce non soggetta a ribasso, dell'importo indicato nel DUVRI;

- va respinto il motivo relativo alle modalità di apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica, in quanto l'apertura in seduta riservata è stata espressamente disposta dalla *lex specialis* di gara sulla base di una previsione (sez. IX, punto 1) non oggetto di specifica censura;

- è infondato anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale si deduce la avvenuta nomina della Commissione prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ricavandosi dagli atti che tale adempimento è stato effettuato in un momento

successivo alla redazione del verbale di ricezione delle offerte nel pomeriggio del 16 settembre 2014;

Ritenuto, in definitiva, sulla base delle considerazioni sopra formulate, che il ricorso deve essere respinto, mentre le spese devono seguire la regola della soccombenza nei termini in dispositivo specificati;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8794 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge, Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'amministrazione intimata e della società controinteressata, delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro 5.000//00 cinquemila//00), da dividere in parti eguali tra le parti vittoriose.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)